

CAMERA DEI DEPUTATI N. 2854

PROPOSTA DI LEGGE

d’iniziativa del deputato **FERRI**

Introduzione dell’articolo 9-*bis* della legge 4 maggio 1983, n. 184, in materia di istituzione, presso il tribunale per i minorenni, di un registro dei minori collocati in comunità di tipo familiare o istituti di assistenza pubblici o privati

Presentata l’11 gennaio 2021

ONOREVOLI COLLEGHI! — La presente proposta di legge prevede l’inserimento dell’articolo 9-*bis* della legge 4 maggio 1983, n. 184, al fine di rafforzare la vigilanza in ordine ai minori collocati in comunità di tipo familiare o istituti di assistenza pubblici o privati.

La *ratio* della norma deve essere ravvisata nell’esigenza di assicurare un’adeguata tutela alle persone maggiormente vulnerabili non solo a causa della loro età ma anche per la critica situazione familiare in cui versano, che rende necessario il loro allontanamento dalla famiglia di origine.

Il diritto del minore a essere cresciuto ed educato nel proprio nucleo familiare costituisce un diritto della persona e, quindi, un diritto assoluto che questa vanta innanzitutto nei confronti dello Stato. Qualora il minore venga allontanato dalla famiglia di origine, lo Stato è chiamato a esercitare

una costante attività di vigilanza, predisponendo ogni misura volta a scongiurare il pericolo che la situazione di « istituzionalizzazione » si protragga per tempi irragionevoli, con grave pregiudizio per lo stesso minore.

A tale proposito, si osserva che la legge n. 184 del 1983 si limita a prevedere, al comma 2 dell’articolo 9, l’obbligo degli istituti di assistenza pubblici o privati e delle comunità di tipo familiare di trasmettere semestralmente al procuratore della Repubblica presso il tribunale per i minorenni del luogo ove hanno sede l’elenco di tutti i minori collocati presso di loro con l’indicazione specifica, per ciascuno di essi, della località di residenza dei genitori, dei rapporti con la famiglia e delle condizioni psicofisiche del minore stesso.

Il comma 3 dello stesso articolo prevede la trasmissione da parte del procuratore

della Repubblica presso il tribunale per i minorenni degli atti al medesimo tribunale con una relazione informativa, ogni sei mesi, e il compimento di ispezioni presso gli istituti di assistenza pubblici o privati ai fini di cui al comma 2, ossia di accertare l'eventuale stato di abbandono dei minori.

L'istituzione di un apposito registro prevista dalla presente proposta di legge ha una finalità diversa e ulteriore rispetto alla mera redazione e trasmissione delle relazioni semestrali, in quanto è volta a consentire un monitoraggio più efficace dei procedimenti che vedono coinvolti i minori allontanati dalla famiglia, con indicazione specifica della data e degli estremi del provvedimento di collocamento in una comunità di tipo familiare o istituto di assistenza pubblico o privato, della data dell'effettivo collocamento e di tutti i provvedimenti successivamente adottati dal tribunale per i minorenni riguardanti i minori interessati.

L'istituzione di tale registro costituisce, altresì, un'espressione del principio di trasparenza al quale devono essere ispirati i rapporti tra il cittadino e la pubblica amministrazione.

Si deve rilevare che già l'ordinamento prevede l'istituzione di appositi registri presso l'ufficio del giudice tutelare: l'articolo 47 delle disposizioni per l'attuazione del codice civile e disposizioni transitorie, di cui al regio decreto 30 marzo 1942, n. 318, in particolare, prevede che « Presso l'ufficio del giudice tutelare sono tenuti un registro delle tutele dei minori e degli interdetti, un registro delle curatele dei minori emancipati e degli inabilitati ed un registro delle amministrazioni di sostegno ».

L'articolo 48 delle citate disposizioni prevede, inoltre, che « Nel registro delle tutele, in un capitolo speciale per ciascuna di esse, si devono annotare a cura del cancelliere:

il giorno in cui si è aperta la tutela;

la data e gli estremi essenziali della sentenza che ha pronunciato la interdizione se trattasi di interdetti;

il nome, il cognome, la condizione e il domicilio del tutore e del protutore, la data

della loro nomina e della prestazione del giuramento da parte del tutore;

le risultanze dell'inventario e del conto annuale;

l'esonero e la rimozione del tutore o del protutore e in generale tutti i provvedimenti che portano modificazioni allo stato personale e patrimoniale della persona sottoposta a tutela;

la chiusura della tutela e la menzione del provvedimento che ne ha provocato la chiusura;

le risultanze del rendiconto definitivo ».

L'articolo 50 delle medesime disposizioni attribuisce, poi, al cancelliere la responsabilità della tenuta dei registri nonché il compito di numerarli e vidimarli prima di porli in uso (« Il cancelliere è responsabile della tenuta dei registri, che sono da lui numerati e vidimati prima di essere posti in uso »).

Per quanto riguarda i minori soggetti a tutela, l'articolo 51 delle stesse disposizioni sancisce la regola secondo la quale « Nel registro delle tutele devono essere annotati, in capitoli speciali per ciascun minore, i provvedimenti emanati dal tribunale per i minorenni ai sensi degli articoli 252, 262, 279, 316, 317-bis, 330, 332, 333, 334 e 335 del codice.

A tal fine la cancelleria del tribunale che ha emesso il provvedimento deve trasmetterne copia in carta libera entro dieci giorni all'ufficio del giudice tutelare del luogo in cui il minore ha il domicilio per la prescritta annotazione ».

Inoltre, l'articolo 69 della legge n. 184 del 1983 stabilisce l'obbligo di annotazione nel registro delle tutele anche dei provvedimenti emanati dal tribunale per i minorenni ai sensi dell'articolo 10 della stessa legge ossia di ogni provvedimento provvisorio adottato nell'interesse del minore nella procedura volta ad accertare l'eventuale stato di abbandono dello stesso (« In aggiunta a quanto disposto nell'articolo 51 delle disposizioni di attuazione del codice civile, nel registro delle tutele devono essere annotati i provvedimenti

emanati dal tribunale per i minorenni ai sensi dell'articolo 10 della presente legge »).

L'articolo 9-*bis* della legge n. 184 del 1983, introdotto dalla presente proposta di legge, si pone quindi in linea con quanto già dispo-

sto dal legislatore per quanto concerne i minori soggetti a tutela e prevede un controllo più stringente, attraverso un meccanismo di pubblicità notizia, sui minori allontanati dalla famiglia di origine.

PROPOSTA DI LEGGE

—

Art. 1.

1. Dopo l'articolo 9 della legge 4 maggio 1983, n. 184, è inserito il seguente:

« Art. 9-*bis*. — 1. Presso il tribunale per i minorenni è istituito un registro dei minori collocati in comunità di tipo familiare o istituti di assistenza pubblici o privati.

2. Nel registro dei minori collocati in comunità di tipo familiare o istituti di assistenza pubblici o privati di cui al comma 1, in un capitolo speciale per ciascun minore, si devono annotare a cura del cancelliere:

a) la data e gli estremi essenziali del provvedimento di collocamento;

b) la data del collocamento, con l'indicazione della struttura;

c) i provvedimenti emanati dal tribunale per i minorenni.

3. Il cancelliere è responsabile della tenuta dei registri di cui al presente articolo, che sono da lui numerati e vidimati prima di essere posti in uso ».

